

**Statuto**  
**ARCI ARCIPELAGO APS**  
**C.F. 93027980197**

**Definizioni e Finalità**

**Articolo 1**

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "**ARCI ARCIPELAGO APS**" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Cremona (CR), Via Speciano 4.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista e ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

**Articolo 2**

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle persone socie, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (*eInclusion*);
- promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale sia internazionale;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutte le persone, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- l'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità,

sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita delle persone socie e di tutti i cittadini e le cittadine.

- l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, a docenti e studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

### **Articolo 3**

**l)** L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore delle proprie persone associate, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

**l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

**w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- organizzare attività di promozione della musica quali concerti, spettacoli, rassegne e festival, e

- favorire la pratica e la formazione musicale attraverso l'offerta di spazi attrezzati allo scopo;
- organizzare attività di promozione delle arti performative e dell'espressività attraverso l'offerta di percorsi formativi il più possibile accessibili;
- organizzare occasioni di aggregazione attraverso incontri, conferenze e dibattiti, mostre e rassegne, con particolare attenzione alla letteratura, al cinema e alle arti visive;
- organizzare attività di animazione sociale e di socializzazione attraverso la ricreazione, il gioco e la convivialità, con attenzione alle persone con fragilità;
- organizzare attività di formazione in ambito espressivo, artistico, performativo e sportivo per cittadini e cittadine di tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone giovani e giovanissime, alle persone straniere e alle persone con fragilità o con bisogni educativi speciali;
- organizzare attività di formazione e supporto a studenti, docenti e in generale in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, sui temi della rappresentanza e della partecipazione, della cittadinanza attiva e consapevole, sull'antidiscriminazione e in ambito espressivo e artistico;
- organizzare attività ricreative e aggregative con particolare attenzione alle persone giovani con fragilità o in situazione di povertà economica e/o educativa;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione, solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alle persone socie di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

**II)** L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone associate. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona volontaria è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede a istituire apposito registro ove iscrivere le persone volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

### **I Soci e le socie**

#### **Articolo 5**

Il numero di persone socie è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può associarsi chiunque approuvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Le persone minorenni possono associarsi solo previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

A chi aspiri ad associarsi sono richieste l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile

convivenza.

Lo status di persona socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chi aspiri ad associarsi deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### **Articolo 6**

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più membri del Consiglio da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che la persona aspirante socia abbia i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS alla nuova persona socia e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o a essa non sia data risposta entro lo stesso termine, la persona interessata potrà presentare ricorso al/alla Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

#### **Articolo 7**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate.

Le persone socie hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere elette componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea le persone socie che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### **Articolo 8**

Le persone socie sono tenute a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo della persona socia mantenere una condotta di rispetto verso le altre persone socie e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

## **Articolo 9**

La qualifica di persona socia si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dei diritti della persona socia senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.

## **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della persona socia, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, delle persone sue socie;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altre persone socie o a terze in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l'adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

## **Articolo 11**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto alla persona socia con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

## **Patrimonio Sociale e rendicontazione**

### **Articolo 12**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Articolo 13**

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento delle persone socie;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

### **Articolo 14**

L'esercizio economico-finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

### **Articolo 15**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

## **Organismi dell'Associazione**

### **Articolo 16**

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica due anni e i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

### **Articolo 17**

Possono partecipare all'Assemblea generale tutte le persone socie che siano iscritte da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca e da inviare alle persone socie tramite posta elettronica o posta ordinaria almeno quindici giorni prima, mettendo comunque in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione.

### **Articolo 18**

L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal/dalla Presidente

per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, e ogniqualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto delle persone socie aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

### **Articolo 19**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle persone socie con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle persone intervenute. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle persone associate presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

### **Articolo 20**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle persone socie, sono indispensabili la presenza di almeno un terzo delle persone socie con diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quinti delle persone partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza delle persone intervenute.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione sono indispensabili la presenza della maggioranza assoluta delle persone socie aventi diritto al voto e il voto favorevole dei quattro quinti delle persone presenti.

Ove non siano possibili le maggioranze suddette nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata attraverso tutti i mezzi di comunicazione possibili (e-mail, telefono, social network, stampa locale ecc.), le modifiche allo Statuto o al Regolamento, la trasformazione, la fusione o la scissione potranno comunque essere deliberate in quarta o successiva convocazione, qualunque sia il numero delle persone socie presenti in assemblea e con la maggioranza della metà più uno delle persone presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

### **Articolo 21**

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione oppure da una persona socia eletta dall'Assemblea stessa. Il/La Presidente dell'Assemblea propone una persona segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle persone associate presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della persona verbalizzante che li firma insieme al/alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione delle persone associate per la consultazione.

### **Articolo 22**

L'Assemblea generale, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- elegge e revoca le persone componenti gli organi sociali;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre persone socie, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, le persone incaricate della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità delle persone componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

### **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 persone associate elette al suo interno. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica due anni e le persone componenti sono rieleggibili.

Chi compone il Consiglio Direttivo non deve trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità tra quelle previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

### **Articolo 24**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di persone non associate, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

### **Articolo 25**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la/il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- la/il Vicepresidente: coadiuva la/il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le mansioni;
- la/il Segretario/o: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la/il Presidente; presiede il Consiglio in assenza di Presidente e Vicepresidente.
- la/il Tesoriera/e: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

La persona associata può ricoprire la medesima carica apicale per un massimo di cinque mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario/o o Tesoriera/e è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere una nuova persona incaricata tra i membri del Consiglio in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di una persona componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi membri altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

### **Articolo 26**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione delle persone socie (può delegare allo scopo uno o più membri del Consiglio Direttivo);
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle persone socie;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

### **Articolo 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio, o su convocazione del/della Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti delle persone presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo membro del Consiglio. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/della Segretario/a, che lo firma insieme al/alla Presidente.

Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione delle persone socie che richiedano di consultarlo.

### **Articolo 28**

I membri del Consiglio sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Il membro del Consiglio che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il membro del Consiglio dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del membro del Consiglio rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al/alla Presidente, che ha il compito di riportarle all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il membro del Consiglio decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dalla persona associata risultata prima esclusa all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare le persone componenti del Consiglio in numero pari alle persone decadute; i nuovi membri eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei membri del Consiglio.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

### **Articolo 29**

**I)** Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere anche persone non aderenti all'Associazione.

**II)** Le cariche di membro del Consiglio e di Sindaco revisore sono incompatibili tra loro. Alle persone che compongono Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei membri del Collegio deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo del Codice civile, i restanti membri dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

**III)** Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

**IV)** Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

**V)** I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle persone associate che richiedano di consultarlo.

### **Articolo 30**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Norme di Scioglimento**

### **Articolo 31**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti delle persone presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta delle persone socie aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni l'una dall'altra, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato in quarta (o successiva) convocazione, qualunque sia il numero delle persone socie presenti e con

la maggioranza della metà più una di esse aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le persone socie del patrimonio residuo.

### **Disposizioni Finali**

#### **Articolo 32**

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di ARCI APS, del CTS, del Codice civile e delle norme vigenti.

La Segretaria  
Tea Uggeri

La Presidente  
Aurora Diotti

Cremona, 09/09/2020